

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE  
UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Numero del provvedimento</b> |   |
| <b>Data del provvedimento</b>   |   |
| <b>Oggetto</b>                  | Liquidazione  |
| <b>Contenuto</b>                | DITTA KAIROS SRL CON SEDE IN LOC MOMMIO FIVIZZANO (MS) PER LA RSA LA FONTANA D'ORO. LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTA SANITARIA, SOCIALE PER I MESI MAGGIO - SETTEMBRE 2025. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ufficio/Struttura</b>                      | UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA |
| <b>Resp. Ufficio/Struttura</b>                | LOMI STEFANO                                   |
| <b>Resp. del procedimento</b>                 | LOMI STEFANO                                   |
| <b>Parere e visto di regolarità contabile</b> | NATALI GIOVANNI                                |

| Spesa prevista | Conto Economico                                 | Codice Conto   | Anno Bilancio |
|----------------|---|----------------|---------------|
|                |   |                |               |
| € 9.050,30     | Quote sanitarie resid. anziani NON_auto PRIV RT | 3B0201120501   | 2025          |
| € 4.827,50     | Quote soc resid. anziani NON_auto PRIV - SOC    | 3B020201120301 | 2025          |

| Allegati Atto  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| Allegato   | N.Pagine allegato | Oggetto Allegato |
| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |                   |                  |
| Allegato   | N° di pag.        | Oggetto          |
|  |                   |                  |

## **IL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 27.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Vista la determina n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;

Considerato che la delibera della DGRT nr. 995 dell'11.10.2016:

- approva il documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991; - prevede l'obbligatorietà di stipulare accordi tra le parti interessate, sulla base del modello basato sul sistema di libera scelta, per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare nell'ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale; - comporta l'adesione al Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA) per i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l'accordo che saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009.

Considerato che il portale: RSA della Toscana è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Visto il punto 5 della delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole avente per oggetto: “DGRT n. 995 dell’11.10.2016: definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la SdS e le RSA operanti nel territorio della Valdinievole. Autorizzazione alla sottoscrizione del relativo accordo” ove viene fissato in €. 47,00 al giorno, il corrispettivo sociale del titolo d’acquisto per le strutture attive o che si attiveranno nella Valdinievole nonché per le strutture al di fuori del territorio della Valdinievole, nel rispetto del principio della libera scelta;

Considerato che “RSA La Fontana d’oro” con sede in Via Bompizzo n.3 – 54013 Fivizzano (MS), struttura presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all’erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell’offerta di tali servizi assicurando l’appropriatezza dell’uso delle risorse;

Visto il NS Protocollo n. 6601 (III/16) del 30.10.2025 dove la Ditta Kairos srl con sede in Via Bompizzo, 3 Loc Mommio Fivizzano (MS) a far data dal 01.05.2025 subentrava alla Società La Fontana D’Oro SRL avente sede in Via Amendola snc c/o Porto Mirabello La Spezia (SP);

Viste le fatture, relative al periodo Maggio - Agosto 2025, emesse da Kairos srl con sede in Via Bompizzo, 3 Loc Mommio Fivizzano (MS) - c.f./p.iva 01489450450, relative a prestazioni svolte nei confronti di utenti e di seguito elencate:

| Fatt n. | Del           | Importo            | Descrizione                                     |
|---------|---------------|--------------------|---|
| 215     | 08.07.2025    | 3.607,10 €         | Retta sanitaria Maggio - Giugno 2025 - 1 Ospite |
| 216     | 08.07.2025    | 1.923,50 €         | Retta sociale Maggio - Giugno 2025 - 1 Ospite   |
| 257     | 31.07.2025    | 1.834,10 €         | Retta sanitaria Luglio 2025 - 1 Ospite          |
| 258     | 31.07.2025    | 978,50 €           | Retta sociale Luglio 2025 - 1 Ospite            |
| 395     | 01.09.2025    | 978,50 €           | Retta sociale Agosto 2025 - 1 Ospite            |
| 396     | 01.09.2025    | 1.834,10 €         | Retta sanitaria Agosto 2025 - 1 Ospite          |
| 453     | 30.09.2025    | 1.775,00 €         | Retta sanitaria Settembre 2025 - 1 Ospite       |
| 454     | 30.09.2025    | 947,00 €           | Retta sociale Settembre 2025 - 1 Ospite         |
|         |               |                    |   |
|         | <b>Totale</b> | <b>13.877,80 €</b> |   |

Dato atto che la spesa di cui al presente Provvedimento trova copertura nel bilancio economico anno 2025;

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall’Ufficio competente per quanto concerne l’effettiva attività svolta e l’esatta applicazione delle tariffe;

Preso atto della normativa contenuta nell’art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita di nulla osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL-51106553 del 10.10.2025 con scadenza 07.02.2026;

Considerato che la Legge n. 217 del 17.12.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede che tutti i mandati riferiti a pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione devono riportare il Codice Identificativo Gara (CIG);

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa vigente è il seguente: B61E696E7C;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della Salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

### **DISPONE**

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa alla Kairos srl con sede in Via Bompizzo, 3 Loc Mommio Fivizzano (MS) - c.f./p.iva 01489450450, le fatture per un importo complessivo di €.13.877,80# effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato, comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010, dalla Cooperativa sopracitata, mentre l'iva se dovuta, sarà successivamente versata ad opera di questa SdS Valdinievole;
2. di dare atto che la spesa di €. 13.877,80# trova copertura:
  - sul Conto 3B0201120501 per €. 9.050,30 autorizzazione nr. 49/2025
  - sul Conto 3B020201120301 per € 4.827,50 autorizzazione n. 50/2025del bilancio della SdS anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il codice GIC è il seguente: B61E696E7C
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
5. di trasmettere il presente provvedimento a: Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

p. L'Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria  
Dott. Lomi Stefano